

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TREPUIZZI E COLLEPASSO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno **2015** il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di **Trepuzzi**, C.F. _____ (classe II) legalmente rappresentato dal Sindaco, _____, ed il Comune di **Collepasso**, C.F. _____ (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco, _____, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di **Trepuzzi** con deliberazione di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di **Collepasso** con deliberazione di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso di costituire lo svolgimento delle funzioni di Segreteria comunale in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Trepuzzi (Classe II) e di Collepasso (Classe III), provincia di Lecce, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Trepuzzi assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni **5** (cinque), rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di almeno **30 (trenta)** giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R., oppure tramite posta certificata.

La convenzione potrà essere sciolta, altresì, in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai due Consigli Comunali.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualsiasi momento per coincidente volontà dei comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla

data stabilità in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Trepuzzi, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, in accordo con il Sindaco del Comune di Collepasso. Quest'ultimo può trasmettere il relativo parere al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza acquisizione del parere.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserverà la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Trepuzzi sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede della convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in analogia con il trattamento economico: per il 70% da svolgersi nel Comune di Trepuzzi e per il 30% da svolgersi nel Comune di Collepasso. I Sindaci dei due Comuni e il Segretario, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Trepuzzi, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Al Segretario Comunale della segreteria convenzionata sarà dovuto, inoltre, un compenso aggiuntivo per l'espletamento delle funzioni di Direttore Generale dei comuni interessati, qualora le stesse vengano conferite dai sindaci dei rispettivi comuni e i cui oneri saranno a carico di ciascun Ente che ha conferito l'incarico. Allo stesso modo saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come da previsione dell'art. 7 – comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 70% a carico del Comune di Trepuzzi;
- b) 30% a carico del Comune di Collepasso;

Ogni trimestre il Comune di Trepuzzi comunicherà al Comune di Collepasso il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Collepasso provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, (o dal vice segretario ove esistente) previa istanza del Sindaco del Comune di Trepuzzi, in accordo con il Sindaco del Comune di Collepasso, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica sostanziale alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di _____

Comune di _____